CORECOM Friuli
Venezia Giulia

DECRETOFascicolo n. GU14/835651/2026

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA [redacted] - Fibracity - Power & Telco S.r.l. , GREEN FIBER S.R.L.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatoriniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTO l'Accordo quadro vigente tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l’Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2023, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 “Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)” in particolare l’articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale “il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell’Autorità, ad esso delegate ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all’articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53”;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni, e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e) sulla “definizione delle controversie”, stipulata tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 06/03/2023;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS del 12 luglio 2018, recante “Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Conciliа-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l'istanza dell’utente [redacted], del 29/04/2026 acquisita con protocollo n. 0160642 del 29/04/2026

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. POSIZIONE ISTANTE. L'istante lamenta quanto di seguito: "Cessazione della connessione internet in data 06/03/2026 e riattivazione nuovo contratto con un altro operatore telefonico avvenuta solamente un mese dopo in data 07/04. Ricezione mail, che allego, in data 11/03 riguardante Comunicazione urgente – Cessazione servizi di connettività Power & Telco S.r.l." Sulla base di tali premesse chiede quanto segue: a) rimborso economico per il mancato servizio internet nonostante il contratto in essere fino al 30/04/2026 sia stato preventivamente pagato; b) riconoscimento danno economico per applicazioni di streaming che sta pagando senza godere del servizio e costi per nuova attivazione sostenuti per passare a un nuovo operatore.

2. POSIZIONE DEGLI OPERATORI CONVENUTI. Entrambe le società convenute, Fibracity – Power & Telco S.r.l. e Green Fiber S.r.l., non hanno preso parte all'udienza di conciliazione e non si sono costituite nel presente procedimento di definizione, omettendo di depositare memorie e documenti nei termini regolamentari. Si rileva, tuttavia, che Green Fiber S.r.l., nel corso del procedimento conciliativo, ha trasmesso una nota in data 26/03/2026 con la quale ha sostenuto la propria estraneità alle pretese azionate. Nello specifico, l'operatore ha dichiarato che l'istante sarebbe titolare di un rapporto contrattuale diretto esclusivamente con Fibracity – Power & Telco S.r.l., posta in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Milano all'inizio del 2025. La medesima ha rappresentato di aver svolto - in forza di un contratto di affitto di ramo d'azienda autorizzato dagli Organi della procedura - una mera gestione temporanea degli incassi e dei pagamenti ai fornitori. Comunicata la definitiva cessazione dei servizi da parte della curatela, la società ha restituito formalmente la gestione agli Organi concorsuali, con conseguente decadenza di ogni potere di intervento o facoltà di compiere operazioni tecniche, gestionali o amministrative sulla posizione del cliente. Conseguentemente, per ogni richiesta, istanza o comunicazione relativa al citato rapporto contrattuale, l'operatore ha invitato a rivolgersi esclusivamente agli Organi della procedura presso il Tribunale di Milano.

3. MOTIVAZIONE. IN VIA PRELIMINARE. L'istanza presenta i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è proponibile nei limiti e nei termini indicati. La domanda avanzata dall'istante sub punto b), avente a oggetto il risarcimento dei danni economici per abbonamenti streaming non fruiti e i costi per l'attivazione della nuova utenza con altro gestore, è inammissibile per incompetenza per materia del Corecom. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Regolamento, l'AGCOM e, per essa, il Corecom delegato, mediante un provvedimento decisorio a contenuto vincolato, "ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". Dunque, le spese di nuova attivazione e le ulteriori voci azionate dall'istante configurano perdite patrimoniali dirette, riconducibili alla nozione di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c. Tali pretese esulano dalla sfera di competenza di questo Corecom, trattandosi di richieste a carattere prettamente risarcitorio, la cui cognizione è riservata in via esclusiva all'Autorità giudiziaria ordinaria. NEL MERITO. La domanda oggetto del presente provvedimento è dunque circoscritta alla pretesa formulata dall'istante sub a), avente a oggetto il rimborso economico per il mancato servizio internet nonostante il contratto in essere fino al 30/04/2026 sia stato preventivamente pagato. La domanda è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. In assenza di costituzione, nel presente procedimento, da parte degli operatori convenuti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la controversia deve essere decisa sulla base della documentazione ritualmente acquisita agli atti, ferma restando la verifica della fondatezza delle domande formulate dall'istante. La richiesta di parte istante avanzata nei confronti di Fibracity – Power & Telco S.r.l., in liquidazione giudiziale, è rigettata per difetto di titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria oggetto del procedimento per quanto di seguito indicato. Risulta documentalmente provato che Green Fiber S.r.l., con comunicazione allegata alla fattura n. FC[redacted]82 del 04/04/2025, ha informato l'istante che, a decorrere dal 01/04/2025, a seguito dell'affitto del ramo d'azienda, la gestione dei servizi di connettività destinati ai clienti finali era passata alla medesima società (cfr. comunicazione Green Fiber). Con la stessa comunicazione, Green Fiber S.r.l. ha indicato le nuove coordinate bancarie sulle quali effettuare i pagamenti, precisando che, a partire dalla fattura contestualmente trasmessa, i bonifici avrebbero dovuto essere eseguiti sul conto corrente intestato a detta società. Green Fiber S.r.l. ha, quindi, trasmesso la fattura n. FC110082 del 04/04/2025, dell'importo complessivo di euro 251,39.- (duecentocinquantuno/trentanove), relativa al canone del servizio di connettività per il periodo compreso tra il 01/05/2025 e il 30/04/2026, che parte istante ha pagato con bonifico bancario del 04/04/2025, disposto direttamente in favore di Green Fiber S.r.l. (cfr. contabile di bonifico bancario d.d. 04/04/2025, comunicazione Green Fiber e fattura n. FC[redacted]82 del 04/04/2025).

Tali circostanze consentono di individuare in Green Fiber S.r.l. il soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda di restituzione della quota di corrispettivo relativa al periodo di mancata erogazione del servizio, decorrente dal 06/03/2026. Ciò a seguito della cessazione confermata dalla stessa società con nota del 26/03/2026 e comunicazione e-mail dell'11/03/2026, inviata da Fibracity all'istante, con la quale - su indicazione degli organi della procedura di liquidazione giudiziale di Power & Telco S.r.l. – gli veniva comunicato che tutti i servizi di connettività erano da considerarsi cessati con effetto immediato (cfr. e-mail del 11/03/2026). Green Fiber S.r.l. ha, quindi, assunto nei confronti dell'istante la gestione amministrativa ed economica del servizio, richiedendo l'effettuazione del pagamento sul proprio conto corrente e incassandone direttamente il relativo corrispettivo. Non sono idonee a superare tali risultanze documentali le deduzioni svolte da Green Fiber S.r.l. nella nota del 26/03/2026, - già oggetto di rigetto- con cui l'operatore ha declinato ogni responsabilità richiamando la natura temporanea e interinale dell'affitto del ramo d'azienda e sostenendo la titolarità del rapporto in capo a Fibracity – Power & Telco S.r.l. (in liquidazione giudiziale). Trattasi, infatti, di mere allegazioni rimaste del tutto prive di supporto probatorio - mancando in atti la produzione del contratto di affitto del ramo d'azienda, i provvedimenti autorizzativi degli organi della procedura concorsuale, i verbali di effettiva riconsegna o la rendicontazione delle somme incassate dall'istante - e smentite, peraltro, dalla condotta fattuale ed economica della società, che ha direttamente gestito il servizio, richiedendo e incassando il corrispettivo sul proprio conto corrente. L'istante ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante, avendo documentato l'avvenuto versamento del canone anticipato in favore di Green Fiber S.r.l. e la cessazione del servizio prima della scadenza del periodo già remunerato. Green Fiber S.r.l. è, pertanto, tenuta alla restituzione della quota di corrispettivo riferibile al servizio di connettività non erogato. L'importo da rimborsare deve essere determinato proporzionalmente alla durata della mancata erogazione. Considerato il canone annuale di euro 251,39.- (duecentocinquantuno/39), il costo giornaliero del servizio è pari a euro 0,6887.- (zero/6887), ottenuto dividendo il canone per 365 giorni. Applicando tale valore ai 56 giorni di mancata erogazione compresi tra il 06/03/2026 e il 30/04/2026, l'importo dovuto risulta pari, previo arrotondamento al secondo decimale, a euro 38,57 (trentotto/57). Pertanto, in accoglimento della domanda formulata dall'istante sub a), Green Fiber S.r.l. è tenuta a corrispondere all'istante la somma di euro 38,57 (trentotto/57), oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e sino all'effettivo soddisfo. Tutto ciò premesso, per quanto argomentato in fatto e in diritto

DETERMINA

- GREEN FIBER S.R.L., in parziale accoglimento dell'istanza del 29/04/2026, è tenuta a , per le motivazioni di cui in premessa, provvedere al pagamento dell'importo complessivo di 38,57.- (trentotto/cinquantasette), a titolo di restituzione del canone non goduto, oltre agli interessi legali fino al saldo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Viene, inoltre: 1)dichiarata l'incompetenza per materia sulla richiesta formulata dall'istante sub b); 2) rigettata la domanda proposta nei confronti della convenuta società Fibracity – Power Telco S.r.l. per difetto di titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria oggetto del procedimento.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Roberta Sartor